

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 72

IL PRESIDENTE

- preso atto che, per effetto delle norme governative e federali introdotte per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e, in particolare, di quanto disposto nel D.P.C.M. di data 24 ottobre 2020, sono state adottate le delibere di cui al:
- C.U. n. 68 di data 30 ottobre 2020, concernente l'attività degli Organi Tecnici Nazionali e degli organismi dell'Associazione operanti a livello centrale;
 - C.U. n. 69 di data 30 ottobre 2020, concernente l'attività degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali e degli organismi dell'Associazione operanti a livello regionale e provinciale;
 - C.U. n. 70 di data 30 ottobre 2020, concernente l'attività degli Organi Tecnici Sezionali e degli organismi dell'Associazione operanti a livello sezionale;
- preso atto che, successivamente a tali delibere, è stato emanato il D.P.C.M. di data 3 novembre 2020, contenente ulteriori misure restrittive e la limitazione, per alcune aree regionali, del libero spostamento dei cittadini e che tali disposizioni resteranno in vigore fino al 3 dicembre 2020;
- ritenuta la necessità, pertanto, di prorogare l'efficacia dei provvedimenti adottati con le delibere sopra richiamate, precisando, quanto all'attività individuale di allenamento e preparazione fisica indicata nelle medesime delibere, che il vigente riferimento normativo è all'art. 1, comma 9, lettere d), e) ed f), del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di consentire che l'attività oggetto della presente delibera sia effettuata nel rispetto delle sopravvenute norme governative e federali sopra richiamate;
- visto l'art. 8, comma 6 lett. s), del Regolamento A.I.A.;
- sentito il Vice Presidente;

delibera :

- 1) Le premesse fanno parte integrante della delibera.

- 2) Restano in vigore fino al 6 dicembre 2020 e, in ogni caso, fino a diversa determinazione le disposizioni concernenti l'attività degli Organi Tecnici Nazionali e degli organismi dell'Associazione operanti a livello centrale di cui alla delibera del C.U. n. 68 di data 30 ottobre 2020, che in questa sede viene integralmente richiamata, tanto nelle premesse quanto nel dispositivo, e costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta confermato il termine di sospensione al 31 dicembre 2020 dell'attività di verifica del Servizio Ispettivo Nazionale di cui al capo 2) lett. b) della predetta delibera.
- 3) Restano in vigore fino al 6 dicembre 2020 e, in ogni caso, fino a diversa determinazione le disposizioni concernenti l'attività degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali e degli organismi dell'Associazione operanti a livello regionale e provinciale di cui alla delibera del C.U. n. 69 di data 30 ottobre 2020, che in questa sede viene integralmente richiamata, tanto nelle premesse quanto nel dispositivo, e, per quanto di seguito non diversamente disposto, costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i Comitati Regionali e Provinciali operanti nelle aree regionali di cui all'art. 2 (fascia "arancione") e all'art. 3 (fascia "rossa") del D.P.C.M. di data 3 novembre 2020 sono sospese fino al 6 dicembre 2020, per effetto del divieto, ivi disposto, di spostamento, rispettivamente, fra comuni ovvero all'interno dello stesso comune:
- le riunioni collegiali in presenza dei Comitati Regionali e Provinciali;
 - le riunioni degli organi disciplinari operanti a livello regionale.
- 4) Restano in vigore fino al 6 dicembre 2020 e, in ogni caso, fino a diversa determinazione le disposizioni concernenti l'attività degli Organi Tecnici Sezionali e degli organismi dell'Associazione operanti a sezionale di cui alla delibera del C.U. n. 70 di data 30 ottobre 2020, che in questa sede viene integralmente richiamata, tanto nelle premesse quanto nel dispositivo, e, per quanto di seguito non diversamente disposto, costituisce parte integrante del presente provvedimento. L'attività dei poli di allenamento sezionali di cui ai punti a.2) e a.3) della predetta delibera va effettuata con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi. Per le Sezioni operanti nelle aree regionali di cui all'art. 2 (fascia "arancione") del D.P.C.M. di data 3 novembre 2020 sono sospese fino al 6 dicembre 2020, per effetto del divieto, ivi disposto, di spostamento fra comuni:
- le riunioni collegiali in presenza del Consiglio Direttivo Sezionale e del Collegio dei Revisori Sezionali, ove anche uno solo dei componenti risieda in un comune diverso da quello della sede sezionale.
- Per le Sezioni operanti nelle aree regionali di cui all'art. 3 (fascia "rossa") del D.P.C.M. di data 3 novembre 2020 sono sospese fino al 6 dicembre 2020, per effetto dei divieti, ivi disposti, di spostamento all'interno dello stesso comune e di svolgimento di attività di allenamento nei centri sportivi:
- l'attività dei poli di allenamento sezionali;
 - le riunioni collegiali in presenza del Consiglio Direttivo Sezionale e del Collegio dei Revisori Sezionali.

Resta salva ed impregiudicata l'applicazione sia di norme locali più restrittive delle norme statali e federali sopra richiamate, sia delle vigenti disposizioni federali per lo svolgimento della funzione arbitrale nei campionati di competenza.

La presente delibera è soggetta a ratifica da parte del Comitato Nazionale alla prima riunione utile.

Pubblicato in Roma il 06 novembre 2020.

IL SEGRETARIO
Francesco Meloni

IL PRESIDENTE
Marcello Nicchi